



## Regione Lombardia

---

DECRETO N° 7708 Del 08/08/2014

---

Identificativo Atto n. 136

### DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Oggetto

INIZIATIVA ANNO 2014 PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE- ADEGUAMENTO AL "REGIME DE MINIMIS" REGOLAMENTO U.E. N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013.



**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI**

**RICHIAMATI:**

- La d.g.r. 8 novembre 2013 - n. X/902 "Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi per la riqualificazione di impianti sportivi scolastici di uso pubblico";
- il d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217 "Approvazione iniziativa anno 2014 per l'accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti", pubblicato sul BURL S.O. n. 51 del 18 dicembre 2013;
- la d.g.r. n. 1524 del 20 marzo 2014, con la quale in ragione dell'eccezionale riscontro ottenuto dall'iniziativa, la dotazione finanziaria è stata ampliata da euro 1.500.000,00 ad euro 3.500.000,00;
- il D.d.s. 8 maggio 2014 - n. 3811 "Bando 2014 riqualificazione palestre scolastiche esistenti (l.r.8 ottobre 2002 n. 26) – Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute"
- la d.g.r. n. X/2026 del 01/07/2014 "Adeguamento del "regime de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2014): modifica delle deliberazioni n.X/147 del 17/05/2013 e n. X/902 del 08/11/2013;

**PREMESSO** che la d.g.r. n. X/2026/2014 sopracitata prevede:

- la modifica dei riferimenti e delle definizioni relative al precedente Reg. CE 1998/2006 presenti nella deliberazione n. X/902 del 08/11/2013 con quelle introdotte dal nuovo Reg. UE 1407/2013 e facendo salve tutte le disposizioni di cui alla deliberazione medesima;
- che la Direzione Generale competente procederà con successivi provvedimenti dirigenziali ad aggiornare le misure agevolative in vigore, nello specifico l'iniziativa anno 2014 per l'accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti, di cui al citato d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217;

**CONSIDERATO** che come risulta da D.d.s. 8 maggio 2014 - n. 3811 "Bando 2014 riqualificazione palestre scolastiche esistenti (l.r.8 ottobre 2002 n. 26) – Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute", le n. 383 domande di contributo, pervenute nel rispetto dei termini di scadenza del bando, risultano così suddivise:

- n. 86 domande ammesse e finanziate in considerazione della sopra richiamata dotazione finanziaria, pari ad euro 3.500.000,00;
- n. 1 domanda non ammissibile, nel rispetto di quanto prescritto nel d.d.s. n.



## Regione Lombardia

---

13 dicembre 2013 n. 12217;

- n. 296 domande non finanziabili per esaurimento dei fondi;

**DATO ATTO** che, con d.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2265 "Contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti - iniziativa anno 2014: 2° incremento dotazione finanziaria" è stato approvato l'ulteriore incremento pari ad euro 924.000,00 della dotazione finanziaria stabilita per l'attuazione dell'iniziativa di cui al decreto 13 dicembre 2013 n. 12217, portandola complessivamente ad euro 4.424.000,00 sul capitolo 6.01.203.5372;

**VALUTATO** che, in considerazione della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie che si sono rese disponibili sul capitolo 6.01.203.5372, potranno essere ammesse a contributo anche una parte delle domande, indicate nell'allegato B2) al sopra citato d.d.s. n. 3811/2014, precedentemente non finanziate per esaurimento fondi;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto:

- prendere atto della nuova sopravvenuta disciplina "de minimis" introdotta dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- dare atto che i contributi di cui trattasi, saranno assegnati in applicazione del sopracitato Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- adeguare alla citata normativa vigente le procedure e modalità per l'accesso ai contributi regionali previsti dall'iniziativa di cui al d.d.s. 13 dicembre 2013, n. 12217, unitamente alla relativa modulistica, in previsione di eventuali ulteriori assegnazioni di contributi;

**DATO ATTO** che i soggetti richiedenti che svolgano attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto



## Regione Lombardia

---

regolamento (UE);

- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività;

**RITENUTO**, per quanto sopra di adeguare il punto 13 dell'allegato A) al d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217 "Contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico. Iniziativa 2014 (Legge regionale n. 26 del 8 ottobre 2002 – art. 10). Procedure e modalità per l'accesso ai contributi regionali", di seguito riportato integralmente:

- 13. ELEMENTI SPECIFICI.

*FINANZA DI PROGETTO: Per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto o ad altri strumenti di finanza strutturata, il contributo regionale sarà a valere sulla eventuale quota di contribuzione a carico dell'Ente pubblico.*

*APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: il contributo può essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione Europea in materia di aiuti di importanza minore "de minimis", che prevede un importo complessivo di contributi non superiore a 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.*

riformulandolo nel modo indicato nell'**allegato 1**, parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** di confermare i restanti punti del medesimo Allegato A) al d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217;

**RITENUTO** altresì di adeguare la modulistica riguardante la dichiarazione "de minimis" che verrà resa disponibile attraverso modalità informatiche;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che all'art. 12 prevede l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni della determinazione e della pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi nella concessione di contributi e vantaggi economici a Enti Pubblici e a operatori privati;

**VISTA** la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni;



## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Riqualificazione degli impianti sportivi e professioni, così come individuate dal II Provvedimento Organizzativo (dgr n. 87 del 29 aprile 2013) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

### DECRETA

1. di prendere atto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 1407/2013 in materia di regime de minimis;
2. di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a favore di soggetti che dichiarino di svolgere attività economica, l'iniziativa anno 2014 per l'accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti, approvata con D.d.s. 13/12/2013 n. 12217, sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
3. di adeguare alla normativa vigente il punto 13 dell'allegato A al d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217 "Contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico. Iniziativa 2014 (Legge regionale n. 26 del 8 ottobre 2002 – art. 10)", riformulato come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nell'allegato A al d.d.s. 13 dicembre 2013 - n. 12217 "Approvazione iniziativa anno 2014 per l'accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico esistenti";
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito Internet di Regione Lombardia.

Il Dirigente  
Mariosiro Marin

## ALLEGATO 1

### 13. ELEMENTI SPECIFICI.

FINANZA DI PROGETTO: per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto o ad altri strumenti di finanza strutturata, il contributo regionale sarà a valere sulla eventuale quota di contribuzione a carico dell'Ente pubblico.

INFORMATIVA CONTRIBUTI "DE MINIMIS" (ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 Commissione Europea del 18 dicembre 2013)

I contributi, nel caso in cui i soggetti svolgano attività economica con riferimento agli impianti sportivi oggetto di richiesta di contributo, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

La modulistica per la concessione degli aiuti "de minimis" che dovrà essere presentata dai soggetti che svolgono attività economica sarà resa disponibile tramite apposita comunicazione da parte di Regione Lombardia. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente utilizzando la piattaforma GEFO.

Si precisa che **in diritto UE si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica**, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica; anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica sono considerate impresa in senso UE.

Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dallo status né dall'esistenza o meno di scopo di lucro, quanto invece va considerato l'ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto.

Se quindi il soggetto beneficiario di misure di intervento rientra nel novero della nozione di impresa UE si ha potenzialmente la necessità di verificare se e come applicare la disciplina relativa agli aiuti di stato (in concomitanza degli altri elementi dell'aiuto).

Con riferimento al campo di applicazione non potranno essere concessi aiuti nei settori esclusi citati all'art. 1 del Regolamento n. 1407/2013, in particolare:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio);

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. IT L 352/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.12.2013;

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento".

Il Regolamento 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese" secondo la nozione della giurisprudenza europea nel rispetto della definizione di "impresa unica".

L'articolo 2 (Definizioni) del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica<sup>1</sup>.

Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1407/2013, si precisa quanto segue:

- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
- L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
- Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali di cui all'art. 3, paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Ai fini dei massimali di cui all'art. 3, paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.

Con riferimento alle conseguenze per il superamento delle soglie individuali, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 3, paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.



Con riferimento alle regole inerenti il cumulo, ai sensi dell'art. 5 del Reg. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del citato regolamento possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti de minimis solo se l'importo complessivo non supera il massimale dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Se, invece, si tratta di contributi de minimis concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale previsto nel regolamento 360/2012.

I contributi de minimis non possono essere cumulati con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o per la stessa misura di finanziamento del rischio oltre l'importo di aiuto fissato, per la specifica circostanza, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Quando gli aiuti non fanno riferimento a costi specifici sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti.

I soggetti richiedenti, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. UE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis".